

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE IV N. 3508 DEP. 14 LUGLIO 2015

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il **Consiglio di Stato**
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 3332 del

2015, proposto da:

An. Co., rappresentato e difeso dagli avv. Be. Lu., En. Lu.,
Fi. Lu., con domicilio eletto presso Studio Legale Lu. & Associati
in Roma, Via (omissis...);

contro

Motorizzazione Civile di Roma, Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, Motorizzazione

Civile di Sassari, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartim. Trasp.

e Navigaz. Centro Nord e Sardegna, in persona dei rispettivi
legali rappresentanti

in carica, tutti rappresentati e difesi dalla Avvocatura Generale
dello **Stato**, presso

i cui uffici in Roma, alla Via (omissis...), sono ope legis
domiciliati,

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. del LAZIO - Sede di RO. - SEZIONE
III TER n. 01152/2015,

resa tra le parti, concernente revoca della patente di guida

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Motorizzazione
Civile di Roma e di

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Motorizzazione
Civile di Sassari

e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartim.
Trasp. e Navigaz. Centro

Nord e Sardegna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di **consiglio** del giorno 4 giugno 2015 il
Consigliere Fa.

Taormina e udito per parte appellante l'Avvocato Lubrano;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Fatto

Con la sentenza ex art. 60 c.p.a. in epigrafe impugnata il
Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Sede di Ro. - ha
scrutinato il ricorso proposto dalla odierna parte appellante e

teso ad ottenere l'annullamento del provvedimento emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 16 luglio 2014, prot. n. (omissis...) con il quale - preso atto del precedente procedimento di revisione della patente emanato dal competente ufficio della Mo. civile di Roma il 29 aprile 2014, per avere parte appellante effettuato tre infrazioni al codice della strada, ciascuna sanzionata con una decurtazione di 5 punti patente in un arco di tempo inferiore a un anno, nonché preso atto del mancato superamento del successivo esame per la patente - ha disposto la revoca della patente di guida a decorrere dalla data del provvedimento stesso.

Parte appellante aveva altresì richiesto la condanna al risarcimento dei danni. Erano stati prospettati vizi di violazione di legge ed eccesso di potere

Il Tar, dopo avere emesso ordinanza istruttoria n. 5122/2014, alla camera di **consiglio** del giorno 4 dicembre 2014 ha assunto la causa in decisione, dando atto che con il mezzo di primo grado si lamentava l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell'art. 126-bis co. 6 del d. Lgs. n. 285/1992, in quanto l'Anagrafe nazionale degli abilitanti alla guida non aveva comunicato le variazioni di punteggio che avevano portato alla decurtazione dei punti patente e al conseguente provvedimento di revoca gravato.

In punto di fatto, ha rilevato che era emerso che a seguito delle tre infrazioni commesse dal sig. nell'arco di 12 mesi, era **stato** emesso dall'U.M.C. di Roma il provvedimento di revisione c.d. R5 prot. (omissis...) R5/14 del 29.04.2014; che esso era **stato** regolarmente notificato in data 05.05.2014; e che non era **stato** impugnato nei termini di legge divenendo per tanto inoppugnabile.

Ad avviso del Tar ricorreva un rapporto di presupposizione tra il provvedimento di revisione e l'impugnato provvedimento emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16 luglio 2014: l'omessa o tardiva impugnazione del primo rendeva inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto nei confronti dell'atto consequenziale.

Il mezzo è **stato**, pertanto, dichiarato inammissibile.

La originaria parte ricorrente, rimasta soccombente, ha impugnato la detta decisione criticandola sotto ogni angolo prospettico.

Ripercorso il frastagliato contenzioso e l'iter procedimentale - anche sotto il profilo cronologico - ha commentato i passaggi salienti della decisione di primo grado ed ha così strutturato l'atto di appello.

Ha evidenziato quale sia la professione svolta dall'appellante e la necessità, per questi, di guidare la propria vettura;

ha svolto una accurata analisi dell'attuale sistema di conseguimento e conservazione del titolo abilitativo;

ha censurato la sentenza in quanto essa aveva individuato erroneamente un rapporto di presupposizione tra il provvedimento di revisione ed il successivo provvedimento di revoca e, inoltre, in quanto erroneamente non aveva rilevato la

tempestività del mezzo.

ha sostenuto che la disposizione di cui all' art. 126-bis co. 6 del d. Lgs. n. 285/1992 non "rispondeva" alla prescrizione di cui all'art. 128 del d. Lgs. n. 285/1992.

Inoltre, ha evidenziato che la omessa notifica delle singole violazioni, aveva impedito all'appellante di contestarle e, pertanto, la propria difesa ne era risultata mutilata.

Alla odierna camera di **consiglio** del 4 giugno 2015 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

Diritto

1. Stante la completezza del contraddittorio e la mancata opposizione delle parti presenti, rese edotte dal Presidente della possibile definizione del procedimento con sentenza "breve" la causa può essere decisa nel merito, tenuto conto della infondatezza dell'appello.

1.1. In fatto la vicenda deve essere così ricostruita:

a) l'appellante commise alla guida, tre violazioni in un anno; non le contestò né risulta ne abbia impugnata alcuna;

b) stabilisce il comma 6 dell'art. 126-bis del d. Lgs. n. 285/1992 quanto segue: "Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all' articolo 128. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all' articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento".

1.2. Fermandosi a tale segmento "storico", l'odierno appellante, non soltanto non contestò le singole violazioni; egli non contestò neppure il provvedimento "finale" che gli imponeva di sottoporsi all'esame di idoneità tecnica.

1.3. Di più: non solo non impugnò, quest'ultimo, ma ad esso prestò acquiescenza, sottoponendosi all'esame di idoneità tecnica.

1.4. Tale segmento amministrativo è all'evidenza incontestabile, sia perché ogni contestazione sarebbe tardiva, sia appunto perché l'appellante vi si conformò, e si sottopose all'esame.

1.5. Ma v'è di più -circostanza, questa, non evidenziata dal Tar-: l'appellante nel sottoporsi all'esame, non lo superò.

Ed anche in tale caso, non impugnò l'esito.

1.6. Si è dunque in presenza di un segmento dell'azione amministrativa non più contestabile, in quanto:

a) l'appellante vi prestò acquiescenza, sottoponendosi all'esame e non impugnando le singole contestazioni né il provvedimento impositivo finale;

b) il mezzo avverso tale segmento amministrativo sarebbe tardivo;

c) egli non censurò l'esito negativo dell'esame né avverso questo ha articolato alcuna censura;

d) non ha articolato vizi "propri" avverso la revoca.

1.6. A fronte di ciò, questi impugna il provvedimento conseguente - e necessitato e vincolato - che riposa nella revoca della patente di guida, non articolando "vizi" propri avverso quest'ultimo, ma censure attingenti il comma 6 dell'art. 126-bis ed il rapporto di quest'ultimo con l'art. 128 del c.d. Codice della Strada.

1.7. La statuizione del Tar è immune da mende.

2. In ogni caso, il mezzo (ivi compresi i prospettati dubbi di costituzionalità, nell'ambito dei quali non è stata invocata la norma Fondamentale asseritamente violata) sarebbe **stato** infondato.

2.1. Il Legislatore, nell'ambito della propria discrezionalità, ha stabilito che il contravventore "recidivo" reiterato infraannuale debba sottoporsi a revisione della patente di guida.

2.2. Non pare al Collegio simile previsione illogica, né irrazionale ed anzi ben si inquadra in una esigenza specialpreventiva resa pressante dai gravi episodi di illecito commessi mercè violazione di norme cautelari previste dal c.d. Codice della Strada che costituiscono fatto notorio in quanto oggetto di cronaca.

2.2.1. E' ben vero che l'art. 128 del c.d. Codice della Strada ("1. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati agli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente.

1-bis. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneità alla guida e'

valutata dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, sentito lo specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente. 1-ter. E' sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia **stato** coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

1-quater. E' sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

1-quinquies. Si procede ai sensi del comma 1-bis anche nel caso in cui i medici di cui all'articolo 119, comma 2, anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli di cui al predetto articolo, accertino la sussistenza, in soggetti già titolari di patente, di patologie incompatibili con l'idoneità alla guida ai sensi della normativa vigente.

1-sexies. Può essere disposta la revisione della patente di guida nei confronti delle persone a cui siano state applicate le misure amministrative di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il prefetto dispone la revisione con il provvedimento di cui all'articolo 75, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater e' sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessita' di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 164 a € 663 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all'articolo 219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere **stato** dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-quater.

3. Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI") "lega" tale incombente al supposto venire meno della idoneità.

Ma, appunto, il Legislatore ha esteso la necessità di tale "prova" anche nei confronti del recidivo infraannuale: non pare

sia prospettabile illogicità od irrazionalità se, muovendo dalla riscontrata condizione di una plurima violazione in un breve torno di tempo, si voglia verificare la permanente idoneità del contravventore (tanto più che, laddove l'esito della verifica sia positivo, questi non ne ricaverebbe alcun danno).

2.2.2. E' poi logico, che l'esame si svolga con il metodo vigente nel momento in cui insorge tale necessità: e sebbene possa essere comprensibile che chi ha conseguito la patente in tempi risalenti possa incontrare qualche difficoltà maggiore a superare il test, non può certo per tale motivo invocare una "franchigia" dal precetto primario (come parrebbe prospettare l'appellante, seppur nella parte dell'appello "dedicata" al petitum cautelare).

Invero non è neppure prospettabile, un esame di idoneità "differenziato" tra chi conseguì la patente in epoca remota (così parrebbe avere prospettato l'appellante nel proprio mezzo) e chi in tempi più recenti.

3. Conclusivamente, l'appello è destituito di fondamento, e merita la reiezione.

4. Quanto alle spese, esse stante la novità parziale della questione e l'assenza di memorie scritte da parte dell'appellata amministrazione possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il **Consiglio** di **Stato** in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese processuali compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di **consiglio** del giorno 4 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere, Estensore

Raffaele Potenza, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 14/07/2015

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)